



Circolare

Data: Berna-Wabern, 4 giugno 2010

Per: Autorità competenti in materia di stranieri dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein nonché delle Città di Berna, Bienne e Thun

N°: 210.1/2010/00370

MendicITÀ e delinquenza di cittadini di Stati membri dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) senza domicilio in Svizzera

Gentili Signore, egregi Signori,

da parecchi mesi le Polizie cantonali, il Corpo delle guardie di confine, la Polizia ferroviaria e i Servizi di migrazione sono chiamati a fronteggiare un numero crescente di atti riprensibili perpetrati da cittadini di Stati membri dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), segnatamente di appartenenza rom. Ben lungi dal praticare la mendicITÀ in maniera passiva, puntuale e isolata, queste persone operano in bande organizzate e su larga scala, perlopiù a bordo di treni, presso stazioni ferroviarie, nei pressi di distributori di banconote (bancomat, postomat) o in altri luoghi molto frequentati (edifici pubblici, centri commerciali, ristoranti ecc.). Il modus operandi comprende viepiù aggressioni fisiche, il ricorso alle minacce e alle vie di fatto nonché la coercizione per sottrarre denaro alle vittime. Queste persone organizzano anche collette il cui provento, anziché essere versato allo scopo dichiarato, finisce nelle tasche degli organizzatori. Capita che persone in perfetta salute mendichino facendosi passare per disabili. I mendicanti minorenni solitamente non sono scolarizzati e non di rado vengono sfruttati nel contesto di reti abusive.

Al proposito vi significhiamo quanto segue:

1. Le prescrizioni del diritto degli stranieri non disciplinano lo statuto di mendicante. I mendicanti cittadini di Stati dell'UE, contrariamente a quelli provenienti da Paesi terzi, non sottostanno alle condizioni d'entrata previste dall'Accordo d'associazione a Schengen. Pos-

sono invece prevalersi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), il quale consente loro di entrare in Svizzera presentando una semplice carta d'identità o un passaporto in corso di validità. Godono altresì del diritto di dimorare in Svizzera per esercitarvi un'attività lucrativa. Se desiderano soffermarsi in Svizzera per un periodo superiore a tre mesi senza esercitarvi un'attività lucrativa devono invece dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti e concludere un'assicurazione malattia.

2. I cittadini dell'UE/AELS sono autorizzati a soggiornare in Svizzera per beneficiarvi di prestazioni, ad esempio in ambito turistico. Se non si soffermano per oltre tre mesi non necessitano di un permesso di soggiorno.

3. In Svizzera la mendicizia non è considerata un'attività lucrativa¹. Per un cittadino dell'UE/AELS, il fatto di praticare la mendicizia lascia peraltro presupporre che non disponga di mezzi finanziari sufficienti e che pertanto non possa essere un destinatario di servizi. Egli non può pertanto prevalersi di un diritto di soggiorno in Svizzera derivante dall'ALC.

4. L'ALC accorda numerosi diritti ai cittadini dell'UE/AELS, ma consente parimenti di limitarli mediante misure giustificate da ragioni d'ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica. Nei confronti di cittadini dell'UE/AELS possono ad esempio essere ordinate misure di allontanamento, segnatamente divieti d'entrata. Le misure inerenti all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica devono fondarsi esclusivamente sul comportamento personale di chi ne è l'oggetto. Motivi di prevenzione generale avulsi da un caso concreto non sono atti a giustificare una misura di allontanamento.

5. Stando alla giurisprudenza è possibile limitare la libera circolazione delle persone per motivi inerenti all'ordine e alla sicurezza pubblici unicamente se è turbato l'ordine pubblico, se sussiste una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave e qualora tale minaccia concerna un interesse fondamentale della società. A seconda delle circostanze, il comportamento passato può costituire di per sé una siffatta minaccia. Peraltro, violazioni ripetute dell'ordine pubblico (recidiva dimostrata) consentono parimenti di dedurre l'esistenza di una minaccia reale e attuale dell'ordine e della sicurezza pubblici in quanto denotano che la persona non vuole o non può adeguarsi all'ordine stabilito.

6. La mendicizia non è sanzionata dal diritto federale. Una legge o un regolamento cantonale può tuttavia vietarla, come avviene in taluni Cantoni.

Visto quanto precede emaniamo le seguenti

r a c c o m a n d a z i o n i :

1. In presenza di una legge o regolamento cantonale o comunale che vieti la mendicizia, spetta alle competenti autorità identificare e sanzionare il contravveniente e trasmettere il suo incarto alle autorità cantonali di migrazione. In caso di recidiva, tali autorità sono invitate a proporre all'UFM l'emanazione di un avvertimento o la disposizione di una misura di allontanamento qualora siano riunite le pertinenti condizioni (cfr. Istruzioni OLCP; n. 12.1.1).

2. In presenza di altre infrazioni, segnatamente al codice penale svizzero, alla legislazione penale cantonale o alla legge sul trasporto di viaggiatori, spetta alle competenti autorità sanzionarle e trasmettere l'incarto alle autorità cantonali di migrazione. Tali autorità sono invitate a proporre all'UFM l'emanazione di un avvertimento o la disposizione di una misura

¹ Cfr. DTF 6C_1/2008 del 9 maggio 2008, consid. 3

di allontanamento qualora siano riunite le pertinenti condizioni (cfr. Istruzioni OLCP; n. 12.1.1).

3. Le autorità cantonali di migrazione notificano le misure di allontanamento adottate dall'UFM e procedono al rinvio degli interessati.

4. Le presenti raccomandazioni sono applicabili a tutti i cittadini dell'UE/AELS a partire dai 10 anni d'età (analogia con il diritto penale dei minorenni). È invece esclusa la messa in detenzione preliminare o in vista dell'esecuzione del rinvio o dell'espulsione di bambini o adolescenti minori di 15 anni (cfr. art. 80 cpv. 4 della legge federale sugli stranieri).

Ringraziandovi di voler prendere atto di quanto precede e ringraziandovi altresì della preziosa collaborazione vi preghiamo di gradire, gentili Signore, egregi Signori, i nostri migliori saluti.

Ufficio federale della migrazione UFM



Mario Gattiker
Vicedirettore

Copia p. c. a:

- Divisione Entrata e ammissione
- OF, Divisione Dimora
- Adb, Divisione Dimora
- Aeb, Divisione Dimora
- Hrn, Divisione Dimora
- Zch, Divisione Dimora
- Him, Sezione Accordi bilaterali
- Dia, Stato maggiore Affari giuridici
- Corpo delle guardie di confine, Stato maggiore (Paul Aebi, Patrice O'Brien, Patrick Benz)
- Martin Jäggi, Conferenza dei capi delle polizie cantonali, Case postale, 4503 Soleure